

LUIGI RODELLI

**LA LIBERTÀ RELIGIOSA
NELLA SCUOLA ITALIANA**

A CURA DELL'ASSOCIAZIONE PER LA LIBERTÀ
RELIGIOSA IN ITALIA - VIA BASSINI, 39 - MILANO

• LA NUOVA ITALIA • EDITRICE
FIRENZE

LUIGI RODELLI

**LA LIBERTÀ RELIGIOSA
NELLA SCUOLA ITALIANA**

A CURA DELL'ASSOCIAZIONE PER LA LIBERTÀ
RELIGIOSA IN ITALIA - VIA BASSINI, 39 - MILANO

Estratto da *Scuola e Città*
n. 5, Maggio 1957

Nel suo stesso titolo questa relazione presuppone due fatti che sono all'origine dell'insorgere di un problema che rimase estraneo allo spirito con cui fu compiuto il Risorgimento italiano e che si è venuto delineando da quando la Democrazia Cristiana è salita al potere, per arrivare a toccare le vaste proporzioni e le punte acute di questi anni.

Il primo fatto è costituito dall'apparire sulla scena politica italiana di un partito cattolico, quale fu il Partito Popolare, il quale, pur dichiarandosi aconfessionale, pose nel suo programma il principio polemico della « libertà di insegnamento » elaborato dalla Chiesa ; e ottenne dall'ultimo governo Giolitti un primo indiretto riconoscimento delle aspirazioni della Chiesa con l'istituzione dell'esame di Stato, reclamato appunto dal partito cattolico e sanzionato poi dal Concordato nel 1929 « ad effettiva parità di condizioni per candidati di istituti governativi e candidati di scuole di istruzione media tenuti da enti ecclesiastici e religiosi ». Scriveva fin d'allora Augusto Monti che un giorno si sarebbe giunti a dover difendere l'esame di Stato come l'ultima trincea.

Il secondo fatto è dato dall'introduzione dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole elementari avvenuta nel 1923 per opera di Giovanni Gentile e dalla rapida involuzione in senso confessionale di un insegnamento cui si voleva attribuire un carattere di universalità e di poesia, adeguato alla rappresentazione che dell'animo del fanciullo dà la pedagogia idealistica.

Questi due fatti, visti alla luce degli eventi che si sono susseguiti in Italia dopo il 1923, acquistano un'importanza

assai maggiore di quella che pur hanno in se stessi, perché le premesse di futuri, liberi sviluppi che essi portavano in sé, e le possibilità di nuove esperienze, di modificazioni e di emende che nascono dal contrasto delle opinioni e dalla contrapposizione delle parti in un paese democratico e libero furono bloccate dal fascismo. Su quei due fatti, come su incrollabili pilastri, la Chiesa ha costruito, prima per mano di Mussolini, poi per mano di ministri democristiani e non democristiani, le volte di un edificio legislativo e regolamentare che, se sarà portato a compimento, e ormai poco manca, potrà fregiarsi del motto: *libertà per la Chiesa e solo per la Chiesa*.

Nell'impostazione risorgimentale dei rapporti fra Stato e Chiesa, concretatisi, in virtù della legge delle guarentigie, in un sistema di giurisdizionalismo moderato o, come fu anche detto, di giurisdizionalismo separatista, la garanzia della libertà religiosa era data in modo negativo.

Posto il principio che lo Stato è incompetente in materia religiosa, il governo non forniva l'insegnamento di alcuna teologia e non impartiva il catechismo in alcuna scuola dipendente dallo Stato, dalla provincia o dal comune. Nelle scuole elementari si dava l'istruzione civica col titolo di « prime nozioni dei doveri dell'uomo e del cittadino ». In un secondo tempo fu consentito ai comuni di istituire corsi di religione nelle scuole elementari solo qualora i genitori ne facessero richiesta. Quanto alle scuole rette da enti ecclesiastici e da privati, lo Stato, nel circoscrivere e nel tutelare la sfera dei diritti dei cittadini, si riservava la vigilanza su di esse mediante prescrizioni di carattere negativo e mediante l'accertamento dell'idoneità degli insegnanti: poneva cioè dei limiti alla libertà indefinita dell'insegnamento e assumeva, esso solo, l'ufficio di dare gli esami.

Fu convinzione comune ai cattolici liberali italiani del-

l'Ottocento, da Cavour a Minghetti, che il miglior modo per ravvivare il sentimento religioso in Italia e assicurare nel contempo il rispetto alla massima libertà individuale fosse la separazione giuridica della Chiesa dallo Stato sotto la vigilanza di quest'ultimo, essendo lo Stato il tutore dei diritti di tutti i cittadini.

Questa concezione è rimasta a fondamento della coscienza nazionale italiana e, nonostante le contrarie apparenze, è ancor oggi ancorata al fondo di un atteggiamento di riserbo che non è raro trovare nell'uomo della strada. Il male è che, mentre alcune prospettive si sono allargate e nuove correnti di pensiero hanno spostato alcuni punti di vista e arricchito di nuove esperienze la vita italiana della prima metà del secolo XX, l'impostazione risorgimentale dei rapporti fra Stato e Chiesa è stata sovvertita da un accordo, raggiunto attraverso segrete trattative, fra Mussolini e Pio XI e imposto al paese come una conquista del regime fascista.

I termini e le condizioni del componimento del conflitto storico apertosi tra lo Stato italiano e la S. Sede il 20 settembre del 1870, in seguito alla breccia di Porta Pia, non furono discussi da un parlamento liberamente eletto. L'opinione pubblica italiana si trovò di fronte al fatto compiuto la mattina dell'11 febbraio 1929, quando fu dato l'annuncio di un evento che non era stato preparato né da pubblici dibattiti né da informazioni della stampa né da interventi della pubblicistica e della cultura del paese, come avviene invece negli stati liberi e democratici ogni volta che si debbono prendere decisioni di grande importanza per l'avvenire. Poiché, se è vero che i Patti Lateranensi ponevano termine ad una questione che riguardava il passato (la cosiddetta « questione romana ») non è men vero che, assai più del tenerla aperta, importava il modo con cui la

si sarebbe chiusa: non può infatti dirsi chiusa una questione se, nell'atto stesso con cui la si chiude, si crea una condizione di servitù per una delle parti in causa. La Chiesa pretese — e Mussolini, pur di avere l'appoggio dei cattolici al regime fascista, accettò — che il Trattato del Laterano (il quale pure comprometteva gravemente col suo art. 1° il principio della libertà religiosa, riconoscendo e riaffermando l'opposto principio dello Statuto albertino « pel quale la Religione Cattolica Apostolica Romana è la sola religione dello Stato ») fosse accompagnato « per necessario complemento » da un Concordato « inteso a regolare le condizioni della religione e della Chiesa in Italia ». L'insegnamento religioso veniva esteso alle scuole medie.

I maggiori incagli nelle trattative segrete si ebbero appunto in relazione alla stesura del testo del Concordato, perché lì si incideva nelle vive carni della nazione italiana, emancipatasi di fresco dalla tutela e dalla giurisdizione della Chiesa nella vita civile; e lo stesso Mussolini, irrisore e dispregiatore costante dei principi liberali, si rifiutò di ingoiare e lasciò nel piatto alcuni rospi; mandò giù tutti gli altri « in nome della Santissima Trinità » — come è scritto nel frontespizio del Trattato del Laterano e del Concordato, cui egli appose la sua firma.

Alla caduta del fascismo, quando nel fervore della lotta di Liberazione si venivano nuovamente delineando le forze politiche della rinata democrazia italiana, sulla questione religiosa fu accettato da tutti i partiti il « compromesso politico del silenzio ». Fu quello certamente il primo errore. Infatti a violare il compromesso fu proprio la gerarchia ecclesiastica, la quale attaccò per prima perché comprese — come è stato osservato — che l'unico mezzo per salvare la propria preminenza nel paese era quello di trasferire la lotta dal piano politico a quello religioso.

Il gesto con cui l'on. Togliatti, per correggere l'effetto delle violenze compiute contro il clero da appartenenti al partito comunista, annunciò all'Assemblea Costituente, il 25 marzo 1947, che il suo partito avrebbe votato a favore dell'inserzione dei Patti Lateranensi nella Costituzione della Repubblica, non valse a far desistere la Chiesa dal suo proposito. E fu il secondo e più grave errore, perché il voto favorevole dei comunisti fu decisivo per l'approvazione dell'art. 7 della Costituzione. Così anche il testo del Concordato con le sue clausole restrittive dei diritti di libertà dei cittadini in materia di religione e di pubblico insegnamento, veniva sottratto una seconda volta all'esame e al giudizio della pubblica opinione, rimanendo sconosciuto nei suoi termini effettivi alla maggior parte degli Italiani. Su di esso non fu aperta la discussione nel Parlamento e nel paese nel momento in cui si ponevano le basi del nuovo Stato democratico e repubblicano. Ciò spiega come abbia potuto ingenerarsi in alcuni la falsa opinione che tutto ciò che attiene ai rapporti dei cittadini italiani col clero e con la Chiesa sia divenuto di competenza esclusiva dell'autorità ecclesiastica, quasi che una fetta del terreno comune su cui sorge la democrazia e la repubblica si debba ritenere sottratta alla sovranità popolare e al sindacato di costituzionalità delle leggi.

L'esistenza dell'art. 7 della Costituzione, che pure ha favorito indirettamente la diseducazione degli Italiani nel campo delle pubbliche libertà e ha dato ardire alla Chiesa cattolica nel perseguire i suoi fini teocratici in Italia, non costituisce però un ostacolo insormontabile per ottenere il riconoscimento dei diritti fondamentali dei cittadini sul piano giuridico e costituzionale.

Da quando è stata insediata la Corte Costituzionale, si è aperta la via per giungere alla abrogazione di quelle norme

del Concordato che risultino incompatibili con la Costituzione.

Ma intanto gli anni sono passati, i governi democristiani si sono susseguiti al potere, le pressioni della Chiesa e le invadenze del clero hanno seguito un continuo crescendo.

Nella scuola italiana si sono venute formando tacite acquiescenze che velano allo sguardo dei più gli abusi da cui esse sono nate e che stanno per creare un costume di conformismo e di ipocrisia contro il quale poco varrà la retta ma tardiva interpretazione della legge costituzionale, se prima non vi si oppone un movimento della pubblica opinione, una affermazione di principio alta e solenne per opera di gruppi attivi.

Le invadenze del clero e le pressioni della Chiesa nella scuola non debbono, in quanto tali, stupire nessuno perché sono dettate da una finalità di apostolato religioso, cui né il clero né la Chiesa hanno mai spontaneamente inteso porre delle restrizioni e dei limiti. Potremmo ad esempio disapprovare l'atto con cui, l'anno scorso, in una scuola elementare di Oria, in provincia di Brindisi, un sacerdote, insegnante di religione, sequestrò e strappò ad un alunno un Vangelo di S. Matteo e sequestrò in un'altra classe un fascicolo evangelico della *Vita di Cristo*; ma non potremmo affermare che quel sacerdote cattolico abbia derogato ai principi e agli insegnamenti della sua Chiesa, la quale rivendica a sé la piena libertà di azione per il trionfo della fede. Possiamo e dobbiamo deplorare invece che il maestro della classe, presente al fatto per dovere del suo ufficio, sia stato consenziente e non sia intervenuto invece a impedirlo

o, non potendolo impedire, non l'abbia deplorato richiamando l'autorità scolastica dello Stato all'esercizio del suo potere di giurisdizione (v. « La voce della scuola democratica », 1 aprile 1956).

Il sacerdote ha agito in nome della libertà della sua Chiesa; il maestro avrebbe dovuto agire in nome della libertà dell'alunno a lui affidato. Dove cercare il criterio della libertà? Se lo cercassimo sul piano della teologia cattolica, troveremmo che per libertà si intende libertà dal peccato e dall'errore teologico: il sacerdote cattolico avrebbe dunque posseduto e seguito il criterio della libertà nell'atto in cui sequestrava e strappava il fascicolo evangelico dalle mani dell'alunno, perché in tal modo intendeva avviare un'anima a salvezza. Se abbandoniamo il piano della teologia cattolica e passiamo sul piano delle libertà civili, sancite dalla Costituzione della Repubblica italiana, troviamo che tutti i cittadini hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di farne propaganda, o di non avere e non professare alcuna fede religiosa, essendo tutti uguali davanti alla legge senza distinzione di religione ed avendo tutti diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Quanto ai culti, essi possono essere esercitati liberamente in privato o in pubblico, purché non si tratti di riti contrari al buon costume (artt. 3, 19, 21).

Su questo piano, che è quello su cui si svolge la vita civile e operano tanto le chiese quanto gli individui, il criterio della libertà è dato dal rispetto della libertà degli altri. « Esistono due aspetti della libertà religiosa — scrive Lamberto Borghi — ed entrambi interessano grandemente gli insegnanti e la scuola. In un senso più ristretto s'intende per libertà religiosa l'uguale diritto garantito ai seguaci delle varie chiese di professare e di espandere il proprio

credo. In una più larga accezione s'intende per libertà religiosa la stessa garanzia data a tutti coloro che credono nella divinità, appartengano o no a una chiesa o setta determinata, e più ancora ai non credenti, di intrattenere e diffondere le proprie idee: uguale diritto di credere e di non credere. La libertà religiosa viene così a coincidere colla libertà di coscienza e di pensiero »¹.

Non è infrequente, soprattutto nelle scuole di provincia (ma anche in quelle di città — come ha riferito « Critica sociale » del 5 gennaio 1957), il caso del sacerdote, insegnante di religione, il quale chiede ad un alunno di una classe elementare se è andato a messa la domenica: ricevendo risposta negativa e venendo a sapere che neppure i genitori vi sono andati, ammonisce solennemente di fronte a tutta la classe che bambino e genitori sono in peccato mortale; segue la scena di terrore e di pianto del bambino o della bambina. Altro che metodi attivi ed educazione moderna!

L'attuale legislazione italiana non contempla una diretta tutela della libertà religiosa dell'alunno affidato alla scuola pubblica. Anzitutto, l'insegnamento della dottrina cattolica non è pienamente facoltativo. I nuovi programmi delle scuole elementari ne sono anzi permeati in ogni loro parte. L'istituto della « dispensa » dall'obbligo sottolinea l'obbligatorietà, mentre dovrebbe restare in facoltà dei genitori il chiedere o il non chiedere l'insegnamento della dottrina cattolica per i propri figli. La legge d'attuazione del Concordato attende d'essere modificata in questo senso. In secondo luogo, poiché non vi è tutela della libertà senza educazione alla libertà, la legge dovrebbe prescrivere di educare gli alunni alla comprensione e al rispetto del feno-

¹ A. CAPITINI, C. MAGNI, L. BORGHI, G. PEYROT, *La libertà religiosa in Italia*, « Quaderni del Ponte », n. 4, Firenze, La Nuova Italia », 1956, p. 31.

meno religioso in quanto tale, includendo nei programmi scolastici di ogni ordine lo studio delle diverse religioni dell'umanità. Solo così avremmo le carte in regola con i principi fondamentali di libertà sanciti dalla Costituzione della Repubblica, che stanno al di sopra del Concordato.

Nei paesi a religione mista, dove il cattolicesimo è in minoranza, il rispetto della libertà in materia di religione è affidato allo spirito di tolleranza, conquistato attraverso dispute e lotte secolari.

In Italia, dove le dispute religiose sono state soffocate dalla Controriforma cattolica e la cultura si è formata al di fuori di esse rompendo il guscio dell'ossequio alla Chiesa, il rispetto, la garanzia e la tutela della libertà religiosa degli alunni possono essere assicurati soltanto da una legislazione che rafforzi il controllo dello Stato sulla scuola pubblica, la informi ai principi liberali e ne faccia la pietra di paragone delle scuole private, secondo la tradizione del Risorgimento.

Ad una opposta finalità sembra ispirarsi l'opera del ministro della P.I. on. Paolo Rossi. Basti ricordare due recentissimi atti: da un lato, la concessione alle scuole private « legalmente riconosciute » di dividere a loro piacimento le cattedre fra diversi insegnanti, dall'altro, la decretata inapplicabilità delle norme disciplinari, previste dalla legge, agli insegnanti di religione nelle scuole pubbliche, ai quali pure è riservato e conservato un trattamento economico preferenziale.

Le pressioni del clero e della gerarchia ecclesiastica si esercitano non solo nel senso della partecipazione degli alunni agli atti del culto cattolico e dell'esclusione di ogni manifestazione di altra credenza o opinione in materia di religione; ma anche nella vessazione di insegnanti appartenenti ad altre religioni o confessioni religiose. Si tratta di episodi, a volte anche gravi, che restano circoscritti nell'ambito dei

paesi e delle provincie o perché prevale il parere che gli scandali siano inutili (il Manzoni che era di parere contrario è tutt'altro che popolare in Italia) o perché certe pretese del clero sono così malfondate nella legge che, quando si cerca di farle valere in sede giurisdizionale, cadono da sole. Ma intanto la vita italiana ne è aduggiata e angariata.

La rivista « Critica sociale » ha riferito il caso dell'ing. Guido Pierro, nominato direttore della Scuola industriale di Melfi dal provveditore agli studi di Potenza, all'inizio dell'anno scolastico 1954-55. Convocato, subito dopo la nomina, dal provveditore agli studi si sentiva dire che la sua nomina, frutto di un deprecabile errore, era incompatibile con il culto che l'ing. Pierro professava; di conseguenza doveva dare le dimissioni. Il neo-direttore reagì, ricordando che il professare il culto evangelico non era motivo sufficiente per chiedere il suo allontanamento; pertanto respingeva la richiesta, riservandosi di interessare le superiori autorità del fatto. Il provveditore continuò ad insistere, confessando che tale richiesta non partiva direttamente da lui ma era stata promossa per influenze melfitane (Melfi è sede vescovile) e per interventi superiori. L'ing. Pierro troncò il colloquio. Ma il provveditore tornò alla carica con telefonate urgenti e addirittura spostandosi di persona a Melfi, per minacciare di revocare la nomina, che ancora non aveva trasmessa al Ministero per la convalida. A questo punto si fermano le notizie date alla stampa. È da credere che quel provveditore abbia finito col cedere, visto che non riusciva ad ottenere la rinuncia da parte dell'interessato: ciò che avrebbe appagato il vescovo (v. « Critica sociale », 20 dic. 1954).

Diverso discorso è da fare intorno all'azione dei pubblici poteri. Essi ripetono la loro origine dalla legge fondamentale della Repubblica, esercitano la loro azione su un unico piano, che è quello della legalità repubblicana, ri-

spondono del loro operato unicamente al governo, il quale a sua volta ne è responsabile di fronte al Parlamento. Il provveditore agli studi di Potenza ha secondato il desiderio del vescovo su un terreno sul quale non doveva e non poteva seguirlo. Quando l'ispettore del Ministero della Pubblica Istruzione Wolfgang Menaldi il 15 maggio 1953 si reca in un istituto scolastico di Torre Annunziata e chiede al prof. Umile Peluso immediata risposta scritta alla domanda: « La prego di ricordare per quale motivo Ella non intervenne, il 18 aprile 1953, al precetto pasquale assieme alla Sua scolaresca » (« Il Ponte », 1953, nn. 8-9 e 11) siamo di fronte a una violazione della libertà di coscienza, aggravata dall'implicita minaccia di sanzioni disciplinari, da parte del Ministero della Pubblica Istruzione. Il prof. Peluso si rifiutò di rispondere, come era suo diritto; ma il ministro avrebbe dovuto rendergli pubbliche scuse: si limitò, in seguito alle proteste della stampa, a render noto che l'ispettore aveva « leggermente posto le domande di sua iniziativa e che per tale fatto era stato richiamato ». Invano si cercherebbe in queste parole un riconoscimento del diritto di libertà religiosa violato. L'ispettore viene infatti « richiamato » per il fatto di aver posto la domanda di sua iniziativa, non già per la natura della domanda da lui posta al prof. Peluso.

Il caso di Torre Annunziata è significativo anche perché dalla domanda dell'ispettore Menaldi si ricava che, insieme al prof. Peluso, anche la sua scolaresca avrebbe dovuto intervenire al precetto pasquale il 18 aprile 1953. Molti altri casi ci provano che l'intervento al precetto pasquale e ai relativi corsi preparatori o alla messa di propiziazione dell'anno scolastico viene preordinato dai presidi e dai direttori didattici e fissato in ore comprese nell'orario scolastico, in sostituzione delle normali lezioni. La tecnica che viene di solito seguita è quella del non lasciare traccia di

tali disposizioni negli atti ufficiali della scuola. Il giorno, la data e l'ora vengono comunicati oralmente o per mezzo di foglietti volanti del preside o direttore. Ma che tutto ciò sia considerato lecito e approvato dal governo è dimostrato dal fatto che in alcuni casi le autorità scolastiche locali hanno emanato addirittura dei comunicati che sono stati riprodotti dalla stampa, senza che siano stati seguiti da smentite o rettifiche da parte del Ministero della Pubblica Istruzione. Eccone uno del provveditore agli Studi di Lucca:

« Il Provveditorato agli Studi di Lucca, pregato dal Comitato per l'Anno Mariano della Parrocchia di S. Paolino, ha concesso il permesso agli alunni delle scuole elementari di frequentare le conferenze che i P.P. Missionari terranno appositamente per loro al mattino dalle ore 10,30 alle 11,30 e nel pomeriggio dalle 15,30 alle 16,30. I sigg. maestri delle scuole Lambruschini e Pascoli interromperanno le lezioni in tempo utile ed accompagneranno le rispettive scolaresche fino alla chiesa ». (« Critica sociale », 5 giugno 1954).

Si noti l'ambiguità dell'espressione fino alla chiesa: i maestri potranno entrare o non entrare (forse qualcuno ne prenderà nota). Le scolaresche saranno, in ogni caso, consegnate in blocco nelle mani del clero.

Altri elementi significativi si ricavano da un comunicato del preside dell'istituto tecnico di Brindisi del 1° aprile 1953: « Questa mattina — il 1° aprile — presso l'Istituto tecnico commerciale e per geometri « G. Marconi » di Brindisi, presenti il preside prof. Lovero e tutto il Corpo insegnante, si è svolta la cerimonia per il precetto pasquale a tutti gli alunni. L'arcivescovo Mons. Defilippis ha rivolto a tutti paterne parole di fede ».

In questo caso, anche se tutti gli alunni avessero con-

sentito a soddisfare il precetto pasquale, il fatto stesso che la scuola sia stata trasformata in luogo di culto, per ordine del preside e con la collaborazione di tutto il Corpo insegnante, costituisce una indebita pressione morale. L'anno innanzi, nel medesimo istituto tecnico, la cerimonia del precetto pasquale « fu preceduta da una piuttosto lunga e ben organizzata preparazione, durante la quale si alternarono al microfono della Presidenza dell'Istituto e laici e sacerdoti a parlare dei sacramenti della penitenza e della eucarestia, interrompendo, nelle aule, il normale corso delle lezioni e obbligando, così, ad ascoltare, senza neppure possibilità di commento, gli alunni che avessero chiesto l'esonero dalle lezioni di religione e i professori non cattolici; poi le aule vennero trasformate in confessionali, l'Aula Magna in cappella, e il mercoledì santo ci fu la comunione generale ». (« Il Ponte », 1953, n. 4, p. 570).

Questi casi sono certamente fra i più gravi tra quelli imputabili alle autorità scolastiche locali; ma il fatto che non siano stati ufficialmente deplorati dal Ministero, essendo facilmente riconoscibili in essi la pressione dell'autorità ecclesiastica o il malinteso zelo delle autorità locali di compiacere alla volontà del clero, rivela nella Amministrazione della Pubblica Istruzione il prevalere di un indirizzo che non ha in onore e non rispetta il principio della libertà religiosa nelle persone degli alunni e degli insegnanti, indipendentemente dal battesimo ricevuto. Il ministro della Pubblica Istruzione, on. Rossi, ha recentemente disposto che le istruzioni ministeriali relative alle festività ebraiche siano applicate anche nei riguardi degli alunni appartenenti alla

« Chiesa Cristiana Avventista » ai quali sarà consentito di sostenere esami in giorno diverso dal sabato. Lodevole è lo sforzo del ministro, ma troppo alto sarebbe il prezzo pagato alla libertà delle chiese, enti di culto, se si intendesse di sacrificare ad essa il riconoscimento e la tutela della libertà di coscienza dell'alunno nella scuola, appartenga egli o no a una chiesa, a una setta o a una religione determinata.

Vi sono casi poi in cui si direbbe che l'autorità scolastica pecchi per difetto di giurisdizione. Se infatti, quando predispone atti di culto che non sono in alcun modo previsti dalla legge, l'autorità compie un abuso di potere, viene meno invece ai suoi poteri giurisdizionali, quando permette che altri li eserciti in luogo suo. È il caso della circolare 12 gennaio 1957 dell'Ufficio Catechistico della Curia arcivescovile di Milano, firmata dal canonico Pietro Silva, indirizzata (si noti bene) ai presidi degli istituti medi superiori ed inferiori delle provincie di Milano, Como, Varese, Bergamo, Pavia e, per conoscenza, ai provveditori agli studi delle medesime provincie. La circolare ha per oggetto un concorso nazionale denominato « Veritas », promosso dal Centro Nazionale Attività Catechistiche e organizzato dall'Ufficio Catechistico diocesano con l'approvazione dei Provveditorati agli Studi, per « valorizzare nella scuola lo studio della religione » e impartisce direttamente ai presidi le istruzioni secondo le quali dovrà svolgersi il detto concorso fra gli alunni. Il provveditore agli studi di Milano, di rincalzo, si affrettava, 5 giorni dopo, a far pervenire ai presidi una sua circolare (17 gennaio 1957, Prot. n. 1113/33), con la quale metteva i timbri dello Stato all'iniziativa della Curia arcivescovile, organizzata secondo i principi, i criteri e i gusti della Curia medesima, per essere applicata agli alunni delle scuole medie statali e non statali esistenti nel territorio della diocesi.

Per l'occasione il provveditore agli studi di Milano fa coincidere i confini della provincia scolastica di Milano con quelli della diocesi, indirizzando la sua circolare del 17 gennaio ai capi degli istituti di istruzione secondaria statali e non statali « di Milano e Comuni della diocesi ». Abbiamo un bell'esempio di sovrapposizione della giurisdizione della Chiesa su quella dello Stato, di subordinazione di questa a quella e di intromissione dell'autorità di una provincia sul territorio di altre provincie!

Ma, per attenerci più strettamente al tema della libertà religiosa, osserveremo che (quale che sia il giudizio che si voglia dare dell'opportunità di concorsi di simil genere, su argomenti sacri o profani, con prove eliminatorie scritte e orali di primo e di secondo grado, che introducono nella scuola e perfino nella classe uno spirito agonistico nefasto agli studi e alieno all'educazione intellettuale e morale dei giovani) la macchina organizzativa che viene messa in moto per « valorizzare » lo studio della religione valorizza soprattutto se stessa, cioè l'apparato ecclesiastico di cui è espressione tangibile. Lo studio della poesia, della storia o delle scienze ha forse bisogno di essere valorizzato da simili macchine? No, perché con la guida di insegnanti capaci si valorizza da sé. I punti su cui grava questa macchina introdotta dalla Chiesa nella scuola pubblica sono particolarmente due: l'ammissione degli alunni al concorso e la partecipazione del preside alla realizzazione di una iniziativa confessionale. Sono due punti che hanno a che fare con la coscienza. Al paragrafo 4 del Regolamento al concorso si legge: « al concorso sono ammessi tutti gli alunni [...] che a giudizio degli insegnanti di religione hanno dato prova di buona condotta e di alto rendimento nello studio della Religione ». A pag. 5 del medesimo Regolamento si legge: « il concorso è di diritto aperto a tutti ». Pur essendo

dunque il concorso aperto a tutti « di diritto », gli insegnanti di religione decidono chi ammettere o non ammettere. Le pecorelle potranno entrare anche tutte nell'ovile, ma il pastore sceglie intanto quelle che vuol far entrare: *compelle intrare!* In nessuna parte del Regolamento che serve da bando del concorso, pubblicato nel « Bollettino d'Informazioni a cura dell'Ufficio Catechistico » (dicembre 1956, n. 5) ed inviato in estratto ai presidi, è detto che l'alunno sarà pienamente libero di partecipare o di non partecipare al concorso e che il partecipare o il non partecipare al medesimo non avrà alcuna influenza sul giudizio che si darà di lui. Dichiarazione indispensabile in materia di religione!

Gli insegnanti di religione di ciascun istituto costituiranno la « Commissione esaminatrice in sede scolastica »: ve ne sarà un'altra in sede arcivescovile per l'eliminazione finale. Il « tema scritto, della durata di non oltre 4 ore » (*sic!*) sarà assegnato dalla commissione stessa e si svolgerà in « orario fissato dal sig. Preside della Scuola ».

È ben vero che il canonico Pietro Silva nella sua lettera di accompagnamento del bando di concorso graziosamente concede che « i Sigg. Insegnanti di Religione vorranno in tutto dipendere dalle SS.LL. senza per nulla turbare la disciplina scolastica ». Ma che cosa potrà significare questa frase per i nostri presidi?

Anche nelle scuole elementari si bandiscono concorsi di religione (bisognerà dir così) tra gli alunni. Il provveditore agli studi di Milano con una circolare del 10 gennaio 1957 dà il « nulla osta » a un concorso bandito dal giornale politico quotidiano « L'Italia » con l'approvazione della Curia Arcivescovile per lo svolgimento del tema: « Dio, Padre ». Questa volta, si dice esplicitamente che « il tema dovrà essere svolto in classe, durante il tempo riservato all'insegnamento della Religione (abbinando magari il tempo

necessario per due lezioni) ». Il concorso passa avanti a tutto, scavalca anche il direttore didattico; e non c'è dubbio che, per gli alunni che non siano dispensati dall'insegnamento della religione, il concorso è obbligatorio!

* * *

A questo punto qualcuno potrebbe osservare che queste disposizioni emanate dall'autorità scolastica per spianare la via alle iniziative del clero sono perfettamente legittime. Non è forse scritto nel Concordato all'art. 36 che « l'Italia considera fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica l'insegnamento della Dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica »? Proprio così. Ma questa mia relazione non varrebbe il prezzo della carta su cui è scritta se non riuscisse a mettere in chiaro che quella norma del Concordato è una norma liberticida, una norma capestro, che nella sua logica elementare contiene una forza immane, capace di comprimere tutte le forme e gli spiriti dell'educazione e dell'istruzione in Italia entro lo stampo che vorrà imprimere ad esse l'autorità della Chiesa cattolica.

La gerarchia ecclesiastica, i circoli politici cattolici, l'Associazione Italiana dei Maestri Cattolici, l'Unione Cattolica Italiana Insegnanti Medi e le altre associazioni professionali e sindacali cattoliche sono libere di indirizzare gli sforzi della loro propaganda e della persuasione perché in Italia ci si avvicini sempre più all'ideale di una scuola in cui tutti gli insegnanti pongano a fondamento e a coronamento del loro insegnamento la dottrina cattolica; ma non sarebbero in regola con la libertà civile se pretendessero che la mèta ideale diventasse realtà per forza di una legge dello Stato che obbligasse tutti gli insegnanti delle scuole pubbliche a porre quel fondamento e quel coronamento al

loro insegnamento. Anche nell'ipotesi che tutti facessero spontaneamente così, una legge che intervenisse a trasformare in obbligo la conseguenza pratica di una libera scelta, sarebbe una legge liberticida. La norma concordataria può divenire operante su questo punto solo per mezzo di una legge interna dello Stato italiano. Ebbene questa legge esiste!

Il Decreto presidenziale del 14 giugno 1955, n. 503 con cui sono stati emanati i nuovi programmi d'insegnamento delle scuole elementari ha introdotto la suddetta norma del Concordato (che poteva fino allora ritenersi di carattere puramente desiderativo e non precettivo) in un testo che ha forza di legge nella Repubblica italiana: ed è il primo testo legislativo in materia di programmi per le scuole elementari che vede la luce dacché è in vigore la Costituzione della Repubblica! Il Decreto presidenziale avrebbe dovuto rispettare ed accogliere i principi fondamentali di libertà posti a fondamento della Carta Costituzionale e inquadrare entro quelle linee maestre la parte relativa agli impegni concordatari: si è invece ispirato direttamente alla norma concordataria ed è rimasto in debito verso la Costituzione.

Per quanto i nuovi programmi, che portano l'impronta del ministro Ermini, abbiano adottato una terminologia d'avanguardia, ricavata dalla pedagogia dei metodi attivi di origine anglosassone, la libertà di insegnamento vi è ignorata e la libertà didattica vi è consentita solo nell'ambito e nello spirito delle finalità confessionali, espressamente dichiarate. Tutte le materie di insegnamento devono essere infatti dominate e permeate dalla dottrina cattolica. La dispensa dall'assistere alla lezione di religione non sottrae gli alunni dal ricevere la particolare formazione intellettuale e morale che deriva dall'impostazione dottrinar

e catechistica di tutto l'insegnamento pubblico. Nessun genitore può scegliere, nell'ambito della scuola pubblica, il genere di educazione che egli desidera per il proprio figlio, se questo genere di educazione è diverso da quello offerto dalla precettistica cattolica. Eppure questo diritto di scelta è riconosciuto ai genitori dall'art. 26 della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, votata dalle Nazioni Unite nel 1948.

Anche i maestri sono chiusi entro i cancelli del dogma e della precettistica cattolica. Esistono sacerdoti « ispettori di religione » che ispezionano i maestri per incarico del Ministero della P.I. Padre Leone, direttore generale degli ispettori di religione, in una riunione di maestri, indetta con « obbligo d'intervento » dal provveditore agli studi di La Spezia nell'aprile 1953, ha ribadito che tutto l'insegnamento deve essere permeato dalla religione cattolica, che non si può educare fuori della religione cattolica, che la religione cattolica insegnata nelle due ore settimanali come un'altra materia non vale nulla, che per insegnare religione occorre conoscenza e fervore religioso cattolico. Il maestro che chiede l'esonero dall'insegnamento della religione cattolica non sarebbe dunque un educatore e, a rigore, neppure un maestro: è quel che ha osservato un gruppo di maestri cristiano-evangelici di La Spezia, il quale ha protestato con una « Lettera aperta a Frate Leone » (vedi « La Gazzetta » di Livorno, 14 aprile 1953; risposta di Frate Leone, 5 maggio 1953; replica dei maestri, 8 maggio 1953).

Nel progetto di stato giuridico, consegnato dal ministro Rossi il 10 gennaio di quest'anno ai rappresentanti sindacali della scuola elementare, si dice all'art. 2: « l'insegnante ha piena libertà didattica nell'ambito dei programmi ». Poiché i programmi consentono la libertà didattica

solo in quanto sia indirizzata a un fine confessionale, è questo un bel modo di giuocare a mosca cieca con la libertà. Senza voler celiare, dobbiamo, d'altra parte, constatare che questo giro di parole ricalca perfettamente la definizione della libertà di coscienza data da Pio XI: « In Stato cattolico libertà di coscienza e di discussione devono intendersi e praticarsi secondo la dottrina e la legge cattolica ».

La Repubblica Italiana, nonostante l'esistenza del Concordato, non è uno Stato confessionale cattolico. Ma il decreto presidenziale che ha sanzionato i programmi del ministro Ermini costituisce un formidabile strumento di confessionalizzazione. Su di esso si va già formando una prassi amministrativa. È accaduto ad esempio che un parroco abbia fatto firmare da alcune parrocchiane, madri di alunni della scuola del villaggio, una lettera, a lui diretta, contenente un giudizio negativo sull'educazione data dalla maestra « specie nel campo religioso » e abbia denunciato la maestra riferendo di aver avuto dai genitori le seguenti informazioni: « a) non fa pregare gli alunni come è prescritto dai nuovi programmi all'inizio d'ogni giornata scolastica; b) in occasione delle feste natalizie trovò modo di svelare ai bambini di 2ª classe che i regali consuetudinari non provenivano da Gesù Bambino, ma erano acquistati dai genitori; c) nel corso delle lezioni e delle conversazioni accennò a pensieri filosofici non cristiani mettendo in dubbio la divinità di Cristo ». Le parrocchiane saprebbero dunque dove sta di casa la filosofia! « Il Rev. Parroco — ha riferito l'ispettore scolastico — preparando i bambini alla 1ª comunione notò che i piccoli avevano crisi di coscienza in materia dei Misteri religiosi in quanto chiedevano a lui particolari chiarimenti e

spiegazioni rilevando che quanto egli spiegava non era conforme al contenuto delle conversazioni tenute in classe dall'insegnante ». L'accertamento del fatto, che avrebbe dovuto avvenire nella scuola, risulta compiuto dal parroco nell'oratorio.

Il provveditore agli Studi di Milano ha trasferito la maestra ad altra sede della provincia e l'ha denunciata al consiglio di disciplina. Il trasferimento per servizio è stato decretato con la seguente motivazione: « la maestra con un persistente atteggiamento anticattolico ha contravenuto alle norme didattiche sull'insegnamento della religione ».

L'« atteggiamento anticattolico » è dunque divenuto un motivo sufficiente di punizione disciplinare, qual è appunto — nella prassi vigente — il trasferimento per servizio. Il motivo di religione è fatto derivare direttamente dalle norme didattiche sull'insegnamento della religione: infatti quell'insegnamento dev'essere il fondamento e il coronamento di tutti gli altri! Un'altra tipica motivazione di trasferimento di un maestro elementare è quella adottata a carico del maestro Michele Maisto dal Consiglio Scolastico Provinciale di Venezia l'8 luglio 1953 e riferita da « La voce della scuola democratica », 1 gennaio 1954: « il predetto maestro ostenta idee materialistiche e ne (*sic*) informa il suo insegnamento ».

Per cercare di far quadrare la formula illiberale e autoritaria dell'art. 36 del Concordato con i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica si è fatto ricorso a una formula che suona « tutela della libertà d'insegnamento con riguardo ai singoli gradi dell'istruzione », formula che è stata introdotta nell'art. 7 della legge delega. Bisogna « ridimensionare la libertà » nella scuola — ha

detto al Senato il senatore democristiano Lamberti, il 14 luglio 1954, nella sua dichiarazione di voto a favore dell'art. 7 della legge delega!

Il Consiglio Nazionale dell'Associazione per la difesa della Scuola Nazionale ha giustamente osservato che non si devono confondere il diverso metodo e la diversa responsabilità dell'insegnante nei vari gradi dell'istruzione con la tutela della libertà, che deve essere uguale per tutti gli insegnanti in quanto tali e che deve concretarsi in « idonee garanzie per il libero esercizio della funzione educativa ».

Una definizione precisa si trova nella Carta mondiale degli educatori, il cui art. 2 suona così: « I diritti dell'educatore sono ugualmente indipendenti dalle credenze e dalle opinioni, nel limite in cui l'educatore rispetta nello stesso fanciullo la libertà di credenza e di opinione ». Il progetto del nuovo stato giuridico degli insegnanti medi reca all'art. 2: « I docenti delle scuole medie sono tenuti al rispetto della coscienza religiosa e morale e della personalità degli alunni ». Il che è ben diverso: nel testo italiano non si chiede infatti il rispetto dell'altrui libertà di credenza e di opinione, ma il rispetto della coscienza religiosa e morale e della personalità degli alunni, come di qualcosa di già dato e intoccabile. Se il suddetto articolo del progetto di stato giuridico sarà approvato, ai docenti sarà praticamente interdetto il compito di educare le giovani generazioni, perché educare non si può senza suscitare energie morali, interessi intellettuali e libere discussioni, dalle quali appunto può uscire formata la personalità degli alunni. I pedagogisti cattolici riducono anche i « metodi attivi » ad un giuochetto da giuocarsi nell'ambito della dottrina cattolica.

Nella Costituzione della Repubblica italiana è scritto

all'art. 33: « L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento ». Ma questa libertà di insegnare secondo scienza e coscienza non è riconosciuta in Italia in nessun ordine di scuole, neppure nelle università. Nel novembre 1953 non fu forse revocato dal Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia di Messina, per le mene di un professore gesuita, l'incarico di Storia del Cristianesimo al Prof. Gonnelli perché « di credenza palesemente non cattolica »? (v. « Il Ponte », gennaio 1954).

Il Ministero della Pubblica Istruzione non si è forse arbitrato di sentenziare in materia di teologia a proposito del libro di storia per la scuola media, *Fatti e figure della storia*, dei proff. Spini e Olobardi? (v. « Il Mondo », 1953-54).

Nelle scuole medie, soprattutto nei centri minori, l'assedio si fa sempre più stretto intorno agli insegnanti di spiriti liberi. Don Giuseppe Nebiolo, assistente ecclesiastico della gioventù studentesca di Azione cattolica, ci offre un compiuto paradigma dell'azione in questo campo. Dopo aver dato un'ampia esemplificazione delle posizioni « deleterie », « aberranti », « scandalose » della « vecchia » cultura, dal marxismo all'esistenzialismo, dall'idealismo allo storicismo, egli incita i giovani di Azione cattolica non soltanto perché « sospendano il consenso ed anche l'obbedienza » verso determinati insegnanti, ma addirittura perché, con modi diversi da scegliere « caso per caso », esercitino una pressione contro la libertà d'insegnamento, giungendo fino a far intervenire le famiglie ed i superiori (vedi « La voce della scuola democratica », 16 novembre 1954).

L'attacco alla libertà d'insegnamento può sembrare una smentita della formula con cui gli istituti religiosi cattolici combattono ogni controllo dello Stato sulla loro attività

scolastica e reclamano riconoscimenti e privilegi legali. Gli è che la fonte della libertà d'insegnamento di cui parla la gerarchia ecclesiastica non è nella Costituzione. « La fonte di questa libertà — spiega il gesuita Trossarelli nella "Civiltà Cattolica" (quaderno 2493) — sta in un diritto naturale della famiglia e per diritto divino nella Chiesa, trattandosi di fedeli ». Una analoga definizione che sottolinea il diritto *sopraeminente* della Chiesa di fronte a quello dei genitori è stata data nella lettera di mons. Dell'Acqua, sostituto alla Segreteria di Stato del Vaticano, inviata a nome del pontefice al congresso della 28ª settimana sociale di Trento e ivi letta ufficialmente dal card. Siri.

Ci ritroviamo così di fronte ai due significati della parola libertà, irriducibili l'uno all'altro. Come la libertà religiosa, così anche la libertà d'insegnamento può essere concepita e definita su due diversi piani: quello del diritto divino della teologia cattolica e quello del diritto costituzionale dello Stato. Quale dei due piani deve stare al di sopra dell'altro? Quello della Chiesa o quello dello Stato?

Un gesto di fastidio ci viene spontaneo. Dispute medioevali! Non proprio, almeno per ora. I pubblicisti cattolici vanno molto cauti su questo terreno: non amano la disputa aperta, preferiscono le cortine fumogene. Da quando alcuni studiosi si sono proposti di dimostrare che l'Umanesimo e il Rinascimento italiano non sono altro che una propaggine del Medioevo, e che la civiltà moderna non è nata dalla rinascita della cultura greco-romana, dall'autonomia della ragione e dello spirito critico, ma trae le sue origini e il suo alimento dal pensiero medioevale, è venuto di moda parlare di «umanesimo cristiano» e confondere la cultura con la confessione religiosa, la ra-

gione col dogma, la critica storica con l'autorità della Chiesa.

Sta a noi parlar chiaro. Il Concordato è stato messo al di sopra dei principi fondamentali di libertà sanciti dalla Costituzione della Repubblica. Una legge scolastica ha violato il principio della libertà religiosa e della libertà di insegnamento. Abbiamo la chiara intuizione che quella legge, la quale pone come fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica una determinata dottrina religiosa, la cattolica romana, abbia violato la Costituzione della Repubblica.

Quando intorno a questo convincimento si sarà formata una vivace corrente di opinione, anche gli uomini politici si mostreranno forse meno indifferenti di fronte a un problema che può sembrare sfuggente ed è invece chiaramente definibile e risolvibile nei suoi termini costituzionali.

Una somma di avvenire molto più grande di quanto non si creda è racchiusa in quei termini.